Mozione n. 536

presentata in data 12 settembre 2019 a iniziativa del Consigliere Leonardi

"Contributo per il danno indiretto a seguito del sisma del 2016: necessità di riapertura delle domande di richiesta dell'agevolazione e di revisione dei termini del calcolo del contributo per evitare discriminazioni"

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- Il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" e successive modifiche e integrazioni
- Il decreto legge 9 febbraio 2017, n.8, recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, che introduce nel citato decretolegge n.189 l'articolo 20-bis, recante "Interventi volti alla ripresa economica"
- Il decreto-legge dell'11 agosto 2017, n.50, del Ministero per lo sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze recante le Disposizioni attuative per il contributo del danno indiretto
- Il decreto del vice-commissario per la ricostruzione del 30 marzo 2018, n.24, che adotta le Disposizioni attuative del suddetto decreto-legge 50/2017,

Considerato che:

- il Governatore della Regione Marche ricopre il ruolo di "Vicecommissario alla ricostruzione" dopo i tragici eventi sismici che hanno interessato il centro Italia nel 2016;
- Il comma 1 del predetto articolo 20-bis del decreto-legge 8/2017, dispone che, al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto, nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l'anno 2017, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.
- Il comma 2 del medesimo articolo prevede che "I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra le regioni

- interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Alla concessione dei contributi provvedono i vice commissari.
- Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 giugno 2019, che modifica il decreto 11 agosto 2017 recante criteri, procedure e modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'articolo 20-bis del decreto legge n.189;

Tenuto conto che:

- La misura del cosiddetto "danno indiretto" intende calcolare i mancati guadagni delle imprese ricadenti sui Comuni ricompresi nel "cratere sismico", e ne possono beneficiare soltanto quelle imprese che abbiano avuto una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo del triennio precedente, e dovrebbe costituire un indennizzo per chi ha subito delle perdite a causa del sisma.
- Il contributo è ammesso soltanto nell'eventualità che l'attività abbia sostenuto dei costi a seguito del sisma (ma non è cumulabile con nessun'altra agevolazione pubblica concessa a fronte dei medesimi costi ammissibili). In altre parole l'attività economica riceve il rimborso del danno indiretto solo a condizione che a seguito del sisma abbia speso quella somma, per costi correnti di gestione, quindi di fatto solo nel caso in cui abbia potuto riaprire e/o proseguire l'attività o abbia avuto la possibilità, anche economica, di spendere una somma di denaro per la propria attività terremotata
- Così com'era pensato fino alle modifiche introdotte dal succitato decreto interministeriale del 6 giugno 2019, il contributo per il danno indiretto veniva calcolato solo in base ai costi sostenuti negli anni 2017 e 2018 e entro il limite massimo del 30% della riduzione del fatturato, mentre a seguito del succitato decreto sono stati introdotti anche gli anni 2019 e 2020 ed è stato cancellato il limite massimo entro il quale erano ammissibili i costi di produzione (che quindi automaticamente diventa del 100%)
- Di conseguenza si può affermare che chi, per i più svariati motivi, non abbia potuto riaprire la propria attività e riprendere il lavoro dopo il terremoto, pure avendo avuto un evidente danno economico, non può avere diritto al contributo medesimo per il danno indiretto;

Tenuto conto ancora che:

- L'erogazione del contributo spetta al vicecommissario alla ricostruzione, quindi alla Regione, secondo quanto previsto dal decreto-legge 50/2017 – Disposizioni attuative di cui al Decreto Mise di concerto con il Mef dell'11 agosto 2017 e dal decreto-legge 189/2016
- Al momento le attività che hanno presentato domanda per il 2017/2018 non hanno la possibilità di integrare la richiesta del contributo a seguito delle modifiche introdotte dal decreto interministeriale del 30 giugno 2019, perdendo di fatto un proprio diritto
- Al momento della presentazione del presente atto, nessuno degli aventi diritto ha ancora beneficiato del contributo previsto dal "danno indiretto" e che, in ogni caso, la graduatoria in

essere risulta già da modificare a seguito delle modifiche introdotte dal succitato decreto interministeriale del 6 giugno 2019;

per quanto sin qui riportato,

IMPEGNA

Il Presidente della Regione in qualità di Vicecommissario alla Ricostruzione, per quanto di rispettiva competenza:

- 1. affinché si riaprano le domande per permettere una più puntale certificazione dei costi alla luce delle modifiche introdotte dal decreto interministeriale del 6 giugno 2019;
- 2. permettere anche a chi non ha riaperto l'attività di presentare la domanda per ottenere l'agevolazione, calibrando il contributo su altri costi e quindi cambiando la modalità di determinazione del contributo; ossia, scollegarne il calcolo dai costi e calcolarlo solo in base alla effettiva riduzione del fatturato, in modo da non creare discriminazioni tra chi ha potuto riaprire dopo il sisma e chi invece non ha riaperto (il danno indiretto si calcola sui costi di gestione, anche correnti, sostenuti a seguito del sisma).